Detrazione IVA o rimborso del credito da eccedenza detraibile in caso di operazioni simulate o oggettivamente inesistenti

di Isabella Buscema

Pubblicato il 24 Febbraio 2022

Il **fisco può rettificare** l'**artificiosa formazione** di un **credito IVA** da parte della cessionaria?
L'atto di **riacquisto di immobile** per retrocessione può costituire una **operazione artificiosa** volta alla **creazione** di un **illegittimo credito IVA**?
Ciò che **assume rilievo** è **l'inesistenza di un diritto alla detrazione** (ossia il recupero di quanto detratto indebitamente) determinato dalla mancanza di una operazione economica?

Detrazione dell'IVA: il principio di diritto

Il **meccanismo di detrazione dell'Iva** (nonché quello omologo del rimborso del credito da eccedenza detraibile) mira sì a sgravare interamente l'imprenditore dall'onere dell'Iva dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue **attività economiche**, purché, però, esse **siano soggette all'imposta**.

Il che **non accade** in caso di **operazioni simulate, ossia oggettivamente inesistenti**.[1]

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione, in contrasto a precedenti interventi dello stesso giudice di legittimità.

La vicenda processuale: disconoscimento di credito IVA generato da due compravendite di immobile

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Nel caso di specie, il fisco, sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ha **disconosciuto** [2] un **credito IVA** vantato dal contribuente per l'anno d'imposta 2002, che era stato **artificiosamente generato da due compravendite avvenute in rapida successione**.

In particolare, ha evidenziato che **le due società coinvolte** nella rapida sequenza di compravendite **facevano capo a un unico soggetto**.

Ha sottolineato il ristrettissimo torno di tempo, da maggio a dicembre del 2001, in cui le due compravendite sono avvenute.

Ha rimarcato la discordanza tra le modalità di pagamento indicate nei contratti, che davano conto di pagamenti anticipati, e quelle risultanti dalle scritture contabili delle società, che riportavano pagamenti avvenuti solo successivamente alle compravendite.

Il giudice d'appello ha quindi convenuto con l'Agenzia che **le compravendite erano volte in via esclusiva a c**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D